

**CONVENZIONE TRA L'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED  
ESPERTI CONTABILI DI FERRARA, LA FONDAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI DI FERRARA, E LA BANCA.....**

L'anno 2010, il giorno 1 del mese di dicembre, presso la sede dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Ferrara sono convenuti:

L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ferrara, con sede in Ferrara, via degli Armari 18 (d'ora in poi denominata "*Ordine*"), rappresentata dal Presidente Dott. Paolo Rollo, domiciliato per la carica presso l'Ordine;

La Fondazione dei Dottori Commercialisti di Ferrara, con sede in Ferrara, via Armari 18 (d'ora in poi denominata "*Fondazione*"), rappresentata dal Presidente Dott. Paolo Rollo, domiciliato per la carica presso la Fondazione;

L'Istituto di Credito .....con sede in ..... (d'ora in poi denominato "*Banca*"), rappresentato dal Dott....., domiciliato per la carica presso la Banca;

Premesso che

- L'Ordine intende collaborare con gli Istituti di Credito per favorire lo sviluppo del territorio ferrarese ed, in particolare, agevolare le opportunità di crescita economica ed imprenditoriale, favorendo l'accesso al credito per le piccole e medie industrie ivi insediate.

- La Banca ..... è una banca con forti radici nel territorio ferrarese che ha tra le proprie finalità quella di gestire l'impresa bancaria in armonia con il territorio, in modo professionale ed efficiente, con l'obiettivo di garantire lo sviluppo economico e sociale del territorio stesso.

- La Fondazione è organo istituito dall'Ordine di Ferrara con la finalità di valorizzare la professione dei Commercialisti attraverso l'aggiornamento tecnico-scientifico e culturale e l'individuazione di specializzazioni all'interno della professione.

- I Commercialisti hanno specifiche competenze tecniche nell'ambito della certificazione e revisione di bilancio.

- L'informazione e la certificazione sono elementi essenziali per valutare le possibilità economico-patrimoniali di sviluppo e del corretto utilizzo del credito bancario.

- I professionisti sono tenuti al rispetto di norme deontologiche ed hanno nel requisito dell'indipendenza un punto di forza.

- L'attuale situazione di crisi generalizzata ha reso difficile l'accesso al credito per le imprese di piccole e medie dimensioni; l'Ordine e la Fondazione sono interessate alla formazione di Professionisti in grado di fornire al sistema bancario e delle imprese strumenti idonei ad agevolare l'informativa funzionale all'accesso al credito con reciproco beneficio per le parti interessate (banca ed impresa);

- La Banca è interessata coltivare rapporti istituzionali con il mondo professionale per essere sempre più vicina alle esigenze degli imprenditori e del territorio;

- Sia l'Ordine, la Fondazione e gli Istituti Bancari concordano in relazione all'utilità di una specifica Convenzione che regoli tale reciproca attività di formazione, servizi e strumenti nell'ambito dell'erogazione del credito e dei finanziamenti.

*Tutto ciò premesso  
si stipula quanto segue:*

ART. 1 - Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

ART. 2 - L'Ordine e la Fondazione nell'ambito della presente Convenzione avallano un protocollo sull'attività di revisione con la Banca ..... che fissi standard operativi per l'ottenimento di certificazioni di bilancio con validità tecnico-scientifica. Scopo della certificazione è controllare e asseverare la correttezza dei dati contabili per facilitare ed agevolare l'erogazione del finanziamento all'azienda da parte degli Istituti di Credito firmatari della presente convenzione.

ART. 3 - Sarà cura dell'Ordine e della Fondazione fornire l'elenco di Professionisti abilitati i quali hanno preso parte a specifici corsi di formazione.

Sarà a discrezione della Banca la scelta del Professionista per l'espletamento del servizio, a condizione che il Professionista sia in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dal codice civile in base alle norme che disciplinano l'incompatibilità del Collegio Sindacale.

La scelta dovrà avvenire con criteri di trasparenza e rotazione dei Professionisti.

ART. 4 - La presente convenzione ha efficacia tra le parti dal momento della sottoscrizione e ha una durata di 3 anni e potrà essere tacitamente rinnovata per periodi triennali senza limiti tranne nel caso in cui pervenga formale disdetta da una delle parti.

Sono ammesse variazioni dei contenuti della presente Convenzione prima della naturale scadenza triennale, tramite specifici accordi tra le parti da formalizzare in Atti Aggiuntivi alla Convenzione.

ART. 5 - Viene istituita una Commissione di cui fanno parte due delegati dell'Ordine, due delegati della Fondazione e due delegati degli Istituti di Credito firmatari che effettueranno incontri almeno semestrali a partire dalla data della sottoscrizione della presente Convenzione per valutare l'andamento delle prestazioni, esaminare l'eventuale aggiornamento delle procedure, degli schemi e delle metodologie di revisione adottate,

nonché l'opportunità di integrare la Convenzione in funzione di nuove e specifiche necessità reciproche e nell'interesse di tutte le parti coinvolte.

ART. 6 - Tutti gli aspetti operativi e tecnici della revisione contabile sono standardizzati e stabiliti analiticamente durante i corsi di formazione organizzati dalla Fondazione e valutati congiuntamente dall'Ordine, dalla Fondazione, dalle Banche sottoscrittrici attraverso la validazione della commissione di cui all'art. 5.

Scopo del corso di formazione è predisporre metodologie uniformi di applicazione delle procedure per rendere omogenei i criteri di valutazione ed asseverazione dei bilanci.

Tramite atto separato verranno regolati tutti gli aspetti pratici dell'attività di revisione inerente la presente convenzione nonché gli aspetti economici e finanziari per la prestazione dell'attività di revisione "leggera".

ART. 7 - La presente convenzione potrà essere estesa anche ad altri Istituti Bancari, Enti, Istituzioni ed Associazioni di Categoria che intendano aderire.

ART. 8 - Le parti si impegnano a trattare i dati personali connessi alla esecuzione della presente convenzione conformemente alle prescrizioni del D.Lgs n. 196/2003, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", esclusivamente per le finalità oggetto della presente Convenzione.

ART. 9 - Ogni attività prevista dalla presente Convenzione si svolgerà nel rispetto dell'Ordinamento generale dello Stato e delle leggi che regolano l'attività dei soggetti partecipanti alla Convenzione.

ART. 10 - Per qualsiasi controversia, che dovesse nascere dall'esecuzione della presente Convenzione, è competente a decidere il foro di Ferrara.

Ferrara, 01/12/2010

Per l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ferrara  
Il Presidente

Per la Fondazione dei Dottori Commercialisti di Ferrara  
Il Presidente

Per la Banca xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Il Direttore Generale